REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario-relatore

nel giudizio iscritto al n. 2641 del registro di segreteria sul conto dell'agente contabile, STRICKNER MARIA THERESIA, in qualità di economo del COMUNE DI BRENNERO, per l'esercizio finanziario 2023;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer, il Sindaco e l'agente contabile del Comune di Brennero;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 14/2026 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile, Strickner Maria Theresia, in qualità di economo del Comune di Brennero, per l'esercizio finanziario 2023, e iscritto al n. 2641 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, nel merito ha evidenziato le seguenti irregolarità:

- BUONO 15 per un importo pari a € 132,00 nel quale è indicato "pranzo con membri delle forze di sicurezza del Comune, BUONO 16 per un importo pari a € 102,30, nel quale è indicato "incontro con parlamentari e ufficiali della Provincia per problematica del traffico", BUONO 32 per un importo pari a € 38,40 nel quale è indicato "Acquisto panini per persone volontarie – giornata dell'ambiente" e BUONO 65 per un importo pari a € 15,80 nel quale è indicato "Work shop protezione civile – acqua minerale: spese sussumibili tra quelle di rappresentanza con conseguente mancata pubblicazione nell'elenco delle spese di rappresentanza; si rinvia alle sentenze di questa Sezione n. 24 e 27/2024;

- BUONO 21 per un importo pari a € 564,05 nel quale è indicato "spese postali dicembre 2022 gennaio e febbraio 2023": violazione del principio di annualità;

- BUONI da 34 a 47: le spese afferenti all'organizzazione di camp estivi che, in quanto programmabili, dovevano essere sostenute con l'ordinaria procedura di spesa;

- BUONO 62 per un importo pari a € 405,50 nel quale è indicato "pranzi su baita – gita aziendale 13.10.2023": spese sostenute per la gita aziendale prevista dall'art. 78 del testo unico degli organi di comparto del 02.07.2015: mancata previsione di tali spese tra quelle previste dagli artt. 21, comma 4, e 25 del regolamento di contabilità e programmabilità delle stesse.

2. La Procura regionale, in sede di conclusioni, pur condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice istruttore, ha formulato ulteriori osservazioni.

Nello specifico ha rilevato che il regolamento comunale disciplina l'anticipazione iniziale all'economo e prevede che, al termine di ogni trimestre, quest'ultimo sottoponga alla Giunta comunale il rendiconto documentato delle spese sostenute ai fini della liquidazione e del discarico amministrativo, ma non contiene una specifica disciplina delle modalità e dei limiti di reintegro del fondo economale mediante rimborsi delle spese sostenute.

Tale prassi ad avviso della Procura suscita significative perplessità, anche alla luce di quanto statuito dalla Sezione Veneto con la sentenza n. 18/2022.

Ha evidenziato che le spese economali costituiscono una deroga alle ordinarie procedure di programmazione e di acquisizione di beni e servizi e possono essere utilizzate esclusivamente per far fronte a esigenze impreviste, urgenti e di modesta entità, necessarie al funzionamento degli uffici.

Con riferimento ai buoni da 34 a 46, ha ritenuto ammissibili i pagamenti in contanti fino al limite di euro 1.000,00 fatti all'estero (Innsbruck), considerate le difficoltà di procedere con ordinario mandato di pagamento

Rimettendosi per il resto alle determinazioni del Collegio, aa concluso chiedendo la dichiarazione di parziale irregolarità del conto e la condanna dell'economo al pagamento in favore del Comune di Brennero della somma di euro 694 corrispondente ai buoni economali n. 15, 16, 32, 62 e 65, in quanto il buono n. 62 riguarda spese non compatibili con il fondo economale e i buoni 15, 16, 32 e 65 riguardano spese di rappresentanza che dovrebbero essere oggetto di uno specifico e trasparente stanziamento sottoposto alla

valutazione dell'organo consiliare.

3. L'Amministrazione ha depositato una memoria dd. 06.07.2026 elaborata dall'agente contabile stessa e sottoscritta dal segretario comunale, prendendo posizione come segue:

- BUONI 15, 16, 32 e 65: riguardano, come indicato nella relazione del Magistrato istruttore, spese di rappresentanza. Le stesse avrebbero dovuto essere inserite e pubblicate nell'elenco delle spese di rappresentanza.

- BUONO 21: il principio della annualità non è stato applicato, in quanto la cassa economato deve essere chiusa prima della fine dell'anno finanziario, per poter rimborsare l'ammontare di cassa ricevuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tuttavia, la rendicontazione delle spese postali è prevista solo nei primi giorni dell'anno successivo e, per motivi di programmazione, non può essere registrata in riporto. Ha evidenziato la totale inesistenza di un danno patrimoniale per l'amministrazione. Le spese sostenute corrispondono a tariffe ufficiali e fisse (Poste Italiane).

- BUONI da 34 a 47: con riferimento alle spese del camp estivo, ha comunicato che l'Amministrazione ha deciso di assumer la gestione diretta del camp. Imporre il ricorso ad ACP in quel frangente avrebbe significato decretare la desertificazione della procedura, privando la cittadinanza di un servizio sociale essenziale. Ad ogni buon conto, l'Amministrazione ha successivamente proceduto a esternalizzare il servizio. Invero, per l'anno 2025, infatti, la gestione e l'organizzazione del camp estivo sono state affidate alla cooperativa sociale Somnias, sanando definitivamente le criticità procedurali degli anni precedenti tramite una programmazione di

ampio respiro.

- BUONO 62: tali spese, secondo l'Amministrazione comunale, non erano pianificabili con precisione, poiché al momento della programmazione non era possibile determinare né il numero dei partecipanti né i relativi costi.

Ha concluso evidenziando non che non sussiste alcun danno patrimoniale per la pubblica amministrazione e che il Segretario ha richiamato l'economo e il personale al rigido rispetto del regolamento economale e chiedendo l'archiviazione del procedimento, considerata la buona fede dell'azione amministrativa e l'assenza di pregiudizio economico per l'Erario.

4. Il Collegio, prima di entrare nel merito, ritiene di esaminare l'eccezione svolta dalla Procura in ordine alla circostanza che il regolamento comunale nulla prevede in ordine alle modalità e dei limiti di reintegro del fondo economale mediante rimborsi delle spese sostenute.

Sul punto si rileva che il regolamento di contabilità dispone l'anticipazione all'economo di un importo non superiore a euro 5.165,00 per trimestre con obbligo di rendicontare le relative spese al fine di sottoporle alla Giunta comunale per la liquidazione e il regolare discarico (artt. 20 e 23 del regolamento di contabilità).

Tanto è avvenuto nel caso di specie in quanto agli atti risultano le delibere della Giunta comunale (nn. 130/2023, 250/2023, 372/2023 e 492/2023) con le quali sono state liquidate le spese sostenute dall'economo.

A ciò si aggiunga che eventuali imprecisioni o lacune del regolamento non sono imputabili all'economo, soggetto nei confronti del quale si radica il giudizio di conto, potendosi al più meramente auspicare che il regolamento

comunale disciplini in futuro in maniera più puntuale le modalità di reintegro del fondo economale (cfr. sentenze n. 30 e 31/2026 di questa Sezione).

5. Passando ora all'esame dei singoli buoni si osserva quanto segue:

- BUONI 15, 16 e 65: tali spese possono considerarsi ricomprese tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per "*colazioni di lavoro in occasioni di ricevimenti; spese per gli adempimenti di ospitalità in occasione di ricorrenze ufficiali, per pranzi e rinfreschi in pubblici esercizi o strutture similari oppure presso la sede del rispettivo Ente*", ipotesi questa disciplinata dalla lettera b). La natura di spese di rappresentanza è stata anche espressamente riconosciuta dall'Amministrazione nella memoria depositata in giudizio.

- BUONO 21: le singole spese postali configurano per loro natura delle spese minute, *rectius* "spese minime" ai sensi dell'art. 19 del regolamento di contabilità, che, solo in quanto aggregate, superano il limite di spesa inserito nel predetto regolamento.

Le modalità di pagamento di tali tipologie di spese e di rendicontazione, così come compiutamente esposto dall'amministrazione (punto 3 in *Fatto*), affievolisce in via eccezionale il principio di annualità e permette a questo Collegio di ritenere regolari tali spese.

- BUONO 32: tale spesa può considerarsi ricompresa tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per "*spese per il riconoscimento ai volontari*", ipotesi questa

disciplinata dalla lettera k). La natura di spese di rappresentanza è stata anche espressamente riconosciuta dall'Amministrazione nella memoria depositata in giudizio.

- BUONI da 34 a 47: occorre ribadire che questo giudizio ha ad oggetto il solo operato dell'agente contabile, la cui condotta può ritenersi scriminata in considerazione dell'autorizzazione ottenuta dalla Giunta comunale con delibera n. 213/2023 a "*mettere a disposizione una somma in contanti nella misura massima di € 3.000,00, affinché il personale sorvegliante possa effettuare dei pagamenti diretti (...)*".

Si osserva poi che tali spese sono state ritenute ammissibili dalla Procura Regionale stessa fino al limite indicato nel regolamento in relazione ai pagamenti fatti all'estero, considerate le difficoltà di procedere con ordinario mandato di pagamento.

A ciò si aggiunga, infine, che, come comunicato dall'amministrazione stessa per l'anno 2025 si è provveduto ad affidare la gestione e l'organizzazione del camp estivo ad una cooperativa sociale, "*sanando definitivamente le criticità procedurali degli anni precedenti tramite una programmazione di ampio respiro*" (pag. 2 memoria).

- BUONO 62: anche in questo caso la condotta dell'agente contabile può ritenersi scriminata in considerazione dell'autorizzazione ottenuta dalla Giunta comunale con delibera n. 378/2023 a contribuire alla relativa spesa nella misura massima di euro 1.000,00.

Ad ogni buon conto, non si può far a meno di evidenziare che tali spese – discrezionali (art 78 testo unico degli accordi di comparto del 02.07.2015:

"(…) *L'Amministrazione può anche contribuire alla relativa spesa stabilendo la relativa misura tenuto conto degli stanziamenti previsti a tale scopo dal bilancio di previsione per il rispettivo esercizio finanziario*") – non avrebbero dovuto transitare attraverso il fondo economale, come tra l'altro riconosciuto dall'amministrazione stessa nella memoria depositata in giudizio, ove si rinvia a quanto argomentato in relazione all'esercizio 2022 ("*Al fine di prevenire il ripetersi di simili anomalie procedurali, il Segretario comunale ha già richiamato l'economo ed il personale comunale al rigido rispetto del Regolamento di Economato*.").

6. Fermo quanto sopra, non si può sottacere che, sul piano procedurale, nessuna delle spese - in questa sede qualificate di rappresentanza - avrebbe dovuto essere sostenuta in via economale (il ricorso alla quale attiene, come è noto, al normale funzionamento degli uffici), bensì secondo la disciplina dell'art. 2 ("Stanziamento e procedimento per l'effettuazione delle spese") dell'apposito regolamento in materia del Comune di Brennero.

A ciò si aggiunga che una tale, scorretta, modalità procedurale comporta un *vulnus* del principio di trasparenza sotteso alla prescritta pubblicazione delle spese di rappresentanza sostenute di anno in anno (art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011) (cfr. sentenza n. 22/2024 di questa Sezione).

7. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare parzialmente irregolare, senza addebito, il conto dell'agente contabile, Strickner Maria Theresia, in qualità di economo del Comune di Brennero, per l'esercizio finanziario 2023.

8. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara parzialmente irregolare, senza addebito, il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

L'estensore	**Il presidente**
Anna Zanella	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 29/07/2026

Il funzionario
Tamara Mosconi
(firmato digitalmente)